



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

## Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/09/2020

### Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI- APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventi** addi **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **18:45** nell'aula consiliare della sede comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Dott. Giampiero Vangi, anche con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti il consesso, risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Presidente	P	
2	BROTINI FRANCESCA	Consigliere	P	
3	PROSPERI ELENA	Consigliere	P	
4	TONI DAVIDE	Consigliere		A
5	GIORNI LEONARDO	Consigliere	P	
6	IRRATI MASSIMO	Consigliere	P	
7	COSTAGLI MORENO	Consigliere	P	
8	SANTINI VANIA	Consigliere	P	
9	PECORINI DANIELE	Consigliere	P	
10	CECCONI JESSICA	Consigliere		A
11	MANCINI DANIELA	Consigliere	P	
12	TANGANELLI ALESSIO	Consigliere	P	
13	ROVAI SUSANNA	Consigliere	P	
14	BARONTINI SIMONE	Consigliere	P	
15	INNOCENTI ALBERTO	Consigliere		A
16	BARBATO GIANLUCA	Consigliere	P	
17	CIATTINI BRUNO	Consigliere	P	
			14	3

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: SANTINI VANIA, PECORINI DANIELE, ROVAI SUSANNA

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

VISTO l'art. 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 25, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, il quale prevedeva l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares, disponendo la contestuale soppressione, a partire dalla medesima data, di *“tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza”*;

TENUTO CONTO, pertanto, che al 31.12.2012 cessava l'applicazione della Tariffa Igiene Ambientale, sostituita dalla TARES;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 14 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stato abrogato dall'art. 1, comma 704, L. 27 dicembre 2013, n. 147;

EVIDENZIATO che la legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n.147/2013, ha istituito e disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, modificata successivamente con:

- il D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.68,
- il D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n.80,
- il D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23/06/2014, n.89,
- la L. 23/12/2014, n. 190, legge di stabilità dell'anno 2015,
- il D.L. 19/06/2015, n. 78,
- la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016),
- la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017),
- la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per l'anno 2018),
- la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per l'anno 2019);

VISTO il disposto dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 in merito alla Tari;

EVIDENZIATO, pertanto, che al 31.12.2013 cessava l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES e subentrava la TARI;

RICORDATO che:

- con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2014, è stato deliberato l'istituzione della IUC nella sua componente – TARI, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 639, della L. n. 147/2013;
- con atto di Consiglio Comunale n. 51 del 30/07/2014 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti-TARI, successivamente modificato con atto C.C. n. 52 del 30/07/2015, atto C.C. n. 48 del 30/04/2016, atto C.C. n. 21 del 31/03/2017, atto C.C. n. 12 del



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

27/03/2018;

PRESO ATTO che la TARI è la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

EVIDENZIATO che, per quanto concerne la TARI, si ricorda:

- il disposto del comma 691 della Legge 147/2013 :” *I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*”;
- che con atto di Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2014, è stato deliberato di avvalersi di quanto disposto dal comma 691 della L. n. 147/2013, sostituito dal D.L. n. 16/2016, che, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, consentiva di affidare la gestione della tassa sui rifiuti alla società Publiambiente Spa, società pubblica che, alla data del 31 dicembre 2013, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARES;
- che con deliberazione C.C. n. 11 del 17/02/2017, è stato approvato il progetto di fusione per incorporazione della società Publiambiente SpA in Alia S.p.A.;
- che la società Alia S.p.A. (ex Publiambiente, interamente partecipata da Publiservizi, di cui il Comune di Cerreto Guidi detiene il 3,544%) ha svolto il servizio di gestione TARES per l'anno d'imposta 2013 e TARI per gli anni d'imposta dal 2014 al 2019, sia per quanto riguarda l'accertamento che la riscossione;

DATO ATTO, avvalendosi della facoltà prevista dal comma di cui sopra, che questo organo ha ritenuto opportuno affidare, con delibera di giunta n. 222 del 9/12/2019, alla Società Alia S.p.A. (ex Publiambiente) la gestione della TARI, anche per l'anno d'imposta 2020, nella sua gestione completa sia come accertamento, che come riscossione, sia come gestione del servizio di raccolta e smaltimento;

VISTI i commi 654 e 654bis dell'articolo 1 della Legge n.147/2013;

DATO ATTO che il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), eccetto le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, con i commi da 739 a 783, è stata ridisciplinata l'imposta municipale propria (IMU);

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai sensi del quale: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data*”



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

*fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. del 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che al comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

VISTO l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale stabilisce che: *“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 e' sostituito dal seguente: «15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»...;*

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine previsto dalle leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sulla base dei costi definiti dal piano finanziario;

VISTO l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATO l'art. 57-bis, comma 1 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 c.d. “Decreto Fiscale” , convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha disposto l'inserimento dell'art. 683-bis alla Legge 147/2013 stabilendo che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

CONSIDERATA l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia:

*-Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;*

*-D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19;*

*-D.L. n. 9 del 02/03/2020, "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

*-DPCM del 08/03/2020 "Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus COVID19"*

*-DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale"*

*-DPCM del 11/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, in particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;*

*-D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale;*

*-il DPCM del 22/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020, con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*

*-D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

*-DPCM 01/04/2020 "Disposizioni attuative del Decreto legge n. 19 del 25/03/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. n. 88 del 02/04/2020);*

*-il DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);*

*- DPCM 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 126 del 17/05/2020);*

*- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto. "Decreto Rilancio" (G.U. n. 128 del 19/05/2020);*

*- L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

*- DPCM 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. Serie Generale n.147 del 11-06-2020).*





# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- il DPCM del 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.(G.U. Serie Generale n. 176 del 14/07/2020);
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio (G.U. Serie Generale n. 190 del 30/07/2020), “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- il DPCM del 7 agosto 2020 “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, (G.U. Serie Generale n. 198 del 08/08/2020);
- il Decreto Legge del 14 agosto 2020, n. 104 ( G.U. Serie Generale n. 203 del 14/08/2020), “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- il DPCM del 7 settembre 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, (G.U. Serie Generale n. 222 del 07/09/2020);

#### DATO ATTO che:

- con il Decreto del 13/12/2019 (G.U. 17 dicembre 2019, n. 295), è stato disposto dal Ministero dell'Interno il differimento del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- con il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, è stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2020, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 27 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);
- con l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ( decreto Cura Italia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 2020, si prevedeva un ulteriore slittamento, al 31 maggio 2020, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- con l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. “Cura Italia”, convertito successivamente con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020), è stato differito, al 31 luglio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/00 (TUEL);



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

- con l'art. 106 comma 3-bis del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che:

- a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27, ha differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020;
- l'art 107, commi 4 e 5 così riporta: " 4: *Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020. 5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

PRESO ATTO che il c.d. "D.L. Rilancio", D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 138 ha stabilito l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147., con la conseguente reintroduzione della disciplina generale che prevede che il termine di approvazione delle tariffe e dei regolamenti delle entrate comunali sia fissato contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione, fissato per il 2020 al 30 settembre;

ATTESO CHE, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito dell'abolizione dell'imposta unica comunale (Iuc), si ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall'anno d'imposta 2020;

VISTO il Regolamento comunale predisposto dal Servizio Tributi comunale, realizzato in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia e allegato alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e tutti i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2020, ad oggetto: "*Piano esecutivo 2020-2022: approvazione*";



# COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:

- a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;
- b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON votazione resa nei modi e forme di legge che ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n.10 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Giorni, Irrati, Costagli, Santini, Pecorini, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico);

contrari n. 4 (Rovai – PCI; Barontini, Barbato, Ciattini – Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi);

astenuti n. 0;

## DELIBERA

1. di **PRENDERE ATTO** che, quanto premesso in narrativa, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **APPROVARE** l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari)- (Allegato A);
3. di **DARE ATTO** che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
4. di **INCARICARE** l'Ufficio Servizi Finanziari e Tributi di provvedere all'invio del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
5. di **INVIARE** la presente deliberazione al gestore Alia SpA.;
6. di **DARE ATTO** che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area 1;
7. di **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, a seguito di separata votazione palesamente espressa che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n.10 (Sindaco, Brotini, Prosperi, Giorni, Irrati, Costagli, Santini, Pecorini, Mancini, Tanganelli – Partito Democratico); contrari n. 4 (Rovai – PCI; Barontini, Barbato, Ciattini – Lega Salvini Premier- Giorgia Meloni Fratelli d'Italia - Forza Italia Berlusconi); astenuti n. 0.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Simona Rossetti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giampiero Vangi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.*